

TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento per sequestro conservativo ex art. 2905 c.c. promosso nel corso della causa civile iscritta al n. R.G. 6221/2019 promossa da:

BANCO DELLE S.P.A.

ATTORE/I

contro

GIANCARLO

GM - S.A.S. ACCOMANDATARIO M S.R.L.S.

CONVENUTO/I

Il Giudice Istruttore
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 ottobre 2019
ha emesso la seguente

ordinanza

rilevato che Banco Delle con citazione ordinaria spedita per la notifica in data 6.9.2019, ha promosso giudizio ex art. 2901 c.c. contro Giancarlo e contro la GM s.a.s. al fine di sentire dichiarare l'inefficacia dei seguenti atti (definitivo e preliminare):

- atto di "Aumento di capitale sociale mediante conferimento" sottoscritto in data 28 agosto 2019 da Giancarlo con cui lo stesso convenuto ha conferito tutti i suoi beni immobili nella società "G.M. s.a.s. accomandatario M s.r.l.s.", in esecuzione di un precedente contratto preliminare di conferimento immobili di data 23 febbraio 2017;
- contratto preliminare di conferimento, di data 23 febbraio 2017, trascritto in pari data;



atteso che il credito del Banco contro il _____ per il quale si chiede tutela revocatoria, si fonda su fideiussioni prestate dallo stesso Giancarlo _____ (quale garante della _____ Generale Petroli s.r.l.) e sottoscritte nelle date del 2.12.2015 e 6.2.2016 ed è stato riconosciuto nel decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso il 26 ottobre 2018 dal tribunale di Padova, per un importo, ingiunto anche in danno del _____ persona fisica, pari ad € 1.550,806,50 (d.i. oggetto di opposizione, nel corso della quale è stata sospesa la provvisoria esecutività dello stesso per una somma inferiore ad € 5.000,00, cfr. doc. 14 citazione);

considerato che sulla base del predetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il Banco delle _____ ha iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili del _____ Giancarlo, con presentazione del 29.10.2018, cfr. doc. 13 citazione (ossia ipoteca gravante sui medesimi immobili poi conferiti nel 2019 in aumento di capitale sociale, su cui gravava in precedenza la formalità del preliminare del 2017 trascritto);

considerato poi che la domanda ordinaria ex art. 2901 c.c. è stata oggetto di trascrizione con presentazione di data 1.10.2019, come documentata in atti;

venendo quindi alla richiesta di sequestro in esame, essa è rivolta alla G.M. s.a.s., quale attuale proprietaria dei beni conferiti dal _____ Giancarlo, e si fonda sul disposto dell'art. 2905 c.c.;

considerato in primo luogo che la norma appena citata risponde allo scopo di impedire che l'ulteriore alienazione del bene, da parte del terzo, vanifichi l'esperimento della revocatoria;

ricordato che accorta dottrina ha già rilevato che, solitamente, l'indisponibilità dei beni immobili e dei mobili registrati è assicurata dalla trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria, sicchè la disposizione di cui all'art. 2905, 2° co. c.c. si dovrebbe riferire ai soli beni mobili non registrati, o all'ipotesi di sequestro proposto *ante causam* (mentre nel caso in esame si tratta di



vagliare la concedibilità di un sequestro conservativo ex art. 2905 c.c. chiesto in corso di causa avente ad oggetto unicamente beni immobili, ossia quelli considerati nell'atto revocando del 2019);

ritenuto pertanto che quello appena esposto configuri idoneo motivo per sostenere l'inammissibilità della richiesta cautela;

considerato difatti che il timore del Banco delle di "perdere la garanzia del proprio credito" nel corso del tempo necessario per definire il giudizio ordinario ex art. 2901 c.c. (come richiesto dall'art. 671 c.p.c.) appare, allo stato, un timore infondato, vista l'esistenza delle due descritte formalità sul predetto compendio immobiliare già di proprietà del

- iscrizione ipotecaria del 29 ottobre 2018, in favore del Banco;
- trascrizione della domanda ex art. 2901 dell'1.10.2019;

considerato difatti che non pare residuare alcuna possibilità per l'attuale proprietaria degli immobili (la G.M. s.a.s. accomandatario M s.r.l.s.) di liberarsi degli immobili "superando" gli effetti delle due formalità predette;

ritenuto difatti che in ipotesi di definizione del giudizio ex art. 2901 c.c. in senso favorevole per la banca l'odierno sequestro conservativo appare privo di utilità per la stessa creditrice, in quanto se il tribunale accogliesse l'azione ex. 2901 c.c., verrebbero resi inefficaci verso la banca sia il preliminare che il definitivo, con ciò riprendendo piena efficacia sia l'iscrizione ipotecaria in favore di Banco che l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale predetta;

ricordato difatti che, dal punto di vista degli effetti, l'invocato sequestro (che qualora concesso sarebbe comunque trascritto in un momento successivo alle predette formalità) si trasformerebbe, sì, automaticamente in pignoramento immobiliare, al momento di emanazione della sentenza favorevole, senza però poter far "retroagire" i suoi effetti (cfr. art. 2906 c.c.) e non garantendo quindi alcun risultato



utile diverso da quello già auspicabile dalla parte ricorrente con le ricordate trascrizioni ed iscrizioni;

ritenuto da ultimo che l'ulteriore argomento speso in udienza di discussione dalla parte ricorrente per sostenere la concedibilità della misura ed il suo persistente interesse, ossia la nomina di un custode che avrebbe cura del compendio immobiliare in questione, pare allo stato privo di rilevanza, considerato che, anche a voler applicare in proposito criteri tipici del sequestro giudiziario, nel caso in esame non pare sussistere la "*opportunità di provvedere alla loro custodia o gestione temporanea*";

ritenuto difatti che le ragioni di opportunità della custodia dovrebbero comunque sussistere ed emergere sulla base di specifici elementi fattuali, che, invece, nel caso in esame non vengono allegati (il ricorrente non adombra il dubbio che gli immobili in questione, occupati dal e dalla sua famiglia che ivi risiedono, potrebbero essere mal custoditi o mal gestiti, circostanza che potrebbe concretizzare una ipotetica diversa ragione di opportunità della custodia);

ritenuto quindi che la richiesta di sequestro conservativo vada rigettata per difetto del requisito del *periculum in mora* rilevandosi, da ultimo, che la parte non ha precisato in che modo la eventuale partecipazione della G.M. s.a.s. al risanamento della Generale Petroli s.r.l. potrebbe, in ipotesi, porre nel nulla gli effetti della iscrizione ipotecaria dell'ottobre del 2018 (che non è stata effettuata in danno della Generale Petroli);

vista poi la richiesta della parte resistente di condannare il ricorrente ex art. 96 co. 3 c.p.c. e ritenuto che la norma in esame sia inapplicabile nel presente procedimento cautelare in corso di causa, in cui non è possibile per il giudice pronunciare sulle spese (presupposto invece richiesto dalla chiara lettera dell'articolo in esame), considerato che le spese dei cautelari in corso di causa vengono decise unitamente al merito;



p.q.m.

rigetta la richiesta di sequestro in epigrafe;
spese al merito.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza
alle parti costituite.

Padova li 18.10.19

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- Dott. Maddalena

Saturni -

